



COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

Allegato A

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 01/355 del 02.09.2025

BANDO PERMANENTE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 3 LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998. ANNUALITÀ 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 con il quale è stato istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiari dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Visto l'allegato alla Deliberazione G.R. n. 36/36 del 09/07/2025 con relativo allegato avente ad oggetto "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2025. Bando e criteri per l'individuazione dei destinatari. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*";

RENDE NOTO CHE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 25.08.2025 sono stati approvati gli indirizzi in ordine all'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L.431/98 art. 11 per l'Anno 2025;

È stato indetto un bando permanente per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 per annualità 2025.

A far data **dalla pubblicazione del presente bando e fino al 12/10/2025** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per poter ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse che la Regione Sardegna assegnerà al Comune di Golfo Aranci.

Art. 1 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà private site nel Comune di Golfo Aranci e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, in regola con il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2025 (presso l'Agenzia delle Entrate) o in regime fiscale della cedolare secca e riferito ad un alloggio

adibito ad abitazione principale.

La residenza anagrafica DEVE CORRISPONDERE nel Comune di Golfo Aranci e deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Per gli immigrati extracomunitari è inoltre necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso ai benefici

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- Essere residenti nel Comune di Golfo Aranci e nell'immobile per il quale si chiede un contributo per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà sia pubblica che privata sita nel Comune di Golfo Aranci e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.

I richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 - Esclusioni dal beneficio

Sono esclusi dal contributo:

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. 06 aprile 1989 n.13, in quanto non titolari di contratti di locazione;
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, secondo la quale *"Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sginci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 56 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre"*;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; i conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della L. 76/2016, sono equiparate ai coniugi;
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Art. 4 – Requisiti economici per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a **€ 15.688,40 per l'anno 2025.**

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone su valore Isee e non può essere superiore a **€ 3.098,74.**

- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 16.828,00 per l'anno 2025.**

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone su valore Isee e non può essere superiore a **€ 2.320,00.**

Art. 5 – Modalità di determinazione del contributo

Il contributo è calcolato con decorrenza dal 1° Gennaio 2025 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

L'entità dei contributi viene fissato nel rispetto dei limiti massimi di:

- Fascia A: € 3.098,74;
- Fascia B: € 2.320,00.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'Isee del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) sarà pari:

- Per la Fascia A al 14% dell'Isee;
- Per la Fascia B al 24% dell'Isee.

Per determinare il contributo pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C= CA- CS).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%.

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la Fascia B.

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune della Sardegna potranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Nel caso di specie dovranno essere indicati i Comuni e i relativi periodi del 2025 per i quali si è presentata o si intende presentare domanda di contributo regionale.

Art. 6 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo regionale di cui al presente bando e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo spettante, calcolato secondo il precedente articolo 5, fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi secondo quanto disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna all'articolo 12 dell'allegato alla Deliberazione bando permanente di cui alla Determinazione 1505 del 17.07.25 della RAS.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di accesso al contributo possono essere:

- Consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Golfo Aranci durante gli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00);
- Trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it avendo cura di indicare il seguente oggetto: ***"DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 3 LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998. ANNUALITÀ 2025", esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata e non da un indirizzo di posta ordinaria.***

Il cittadino dovrà accertarsi dell'avvenuta ricezione della domanda e dell'assegnazione del numero di protocollo generale.

La modulistica, unitamente al presente bando, è scaricabile dal Sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, **obbligatoriamente entro il 12/10/2025.**

Il termine è perentorio. Pertanto, le domande pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione.

Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda diversa da quella sopra indicata.

Art. 8 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia del contratto di locazione, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione dell'ammontare del canone annuo;

2. copia della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
3. copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2025; In alternativa alle ricevute: fotocopie dei vaglia postali o bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione; Eventuali ricevute di pagamento relative i mesi di novembre e dicembre 2025 potranno essere presentate entro il 15 gennaio 2026;
4. certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l'anno 2025, del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti;
5. copia attestazione di invalidità del richiedente o di altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di invalidità certificata;
6. per gli immigrati regolari extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
7. copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Art. 9 – Autocertificazione dei requisiti e controlli

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e avvalendosi della collaborazione delle Autorità competenti (art.71 del D.P.R. n. 455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 455/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'istante verrà escluso e l'ufficio provvederà alla revoca del contributo eventualmente concesso.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 10 – Conclusione del procedimento

Della conclusione del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Golfo Aranci mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria. Per ciascun cittadino, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata e l'esito del procedimento. Sarà cura dell'interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati.

Decorso tale termine il provvedimento diverrà definitivo.

Art. 11 – Erogazione del contributo

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e poi definitiva dei beneficiari ed erogherà il contributo dopo la concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

L'importo del contributo, riferito all'annualità 2025:

- sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione;
- sarà erogato con decorrenza dal 01/01/2025 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

Art. 12 – Responsabilità del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Gavina Pes. Per ogni informazione in merito al presente Bando è possibile rivolgersi telefonicamente ai seguenti recapiti: Telefono: 0789/612942 o 0789/612922.

Art. 13 – Pubblicità

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online del Comune di Golfo Aranci.

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98 e alla DGR RAS 36/36 del 09/07/2025 e all'allegato Bando Permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonietta Cosseddu